DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 9

Organizzazione della società concessionaria

La societa' concessionaria pone in essere l'organizzazione interna piu' idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali attraverso un'articolazione in reti e testate. E' abrogato l'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, esclusi i commi primo, tredicesimo e quattordicesimo.

Versione in vigore dal 6 dicembre 1984, non più in vigore dal 6 febbraio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-9-organizzazione-della-societa-concessionaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it